

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SALERNO, LEGGIERI, CAROLLO, TIRIOLO e FERRARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1973

Modifiche e modalità d'applicazione della legge 19 ottobre 1970, n. 821, concernente le assegnazioni provvisorie dei professori di ruolo, dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente i comandi dei professori di ruolo di scuola media e della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante l'ordine delle operazioni di nomina dei professori

ONOREVOLI SENATORI. — Le operazioni di nomina degli insegnanti secondari di ruolo e non di ruolo, relative all'anno scolastico 1973-74, hanno suscitato in tutti i Provveditorati agli studi grossi problemi di legittimità e di equità, dovuti all'artificioso meccanismo dell'ordine delle operazioni fissato dall'articolo 29 dell'Ordinanza. Si è data la circostanza che aspiranti nuovi abilitati, convocati per la scelta del posto quali destinatari del punto 2) del precitato articolo, sono stati scalzati da aspiranti vecchi abilitati interpellati immediatamente dopo i suddetti nuovi abilitati e conseguentemente rinviati al punto 5), ossia ad essere sistemati o a rimanere a disposizione delle scuole dopo le assegnazioni provvisorie dei professori di ruolo e dopo i trasferimenti dei professori non di ruolo.

Generalizzato è stato poi il fenomeno degli incaricati nuovi abilitati anche con 20 anni di servizio scolastico in sede ambita, rinviati per sistemazione quali destinatari del punto 5), assegnati in sedi disagiate sono stati assegnati per il trasferimento, di cui al pun-

to 4), in sedi più ambite con l'evidente manifestarsi di assurde sperequazioni. Non è il caso di dilungarsi nel porre in rilievo le sfasature del meccanismo vigente, in quanto il malcontento delle categorie interessate è sfociato in proteste che hanno trovato larga eco nell'opinione pubblica.

A parere dei proponenti, occorre porre immediato riparo a tali inconvenienti soprattutto sotto il profilo della chiarezza e stabilire che tutte le operazioni affidate alla competenza dei Provveditori agli studi (assegnazioni provvisorie, comandi, utilizzazioni, sistemazioni, trasferimenti e nuovi incarichi) vengano espletate sulla base di un'unica graduatoria provinciale, distinta tra abilitati e non abilitati, compilata secondo i criteri fissati dal Ministero della pubblica istruzione per quanto concerne i punteggi da attribuire.

Nella certezza che l'iniziativa troverà il consenso dei colleghi senatori, i proponenti invocano l'urgente esame del disegno di legge in modo che dal prossimo anno scolastico siano evitati gli inconvenienti lamentati.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Le operazioni di nomina del personale docente demandate alla competenza dei Provveditori agli studi, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 821, concernente le assegnazioni provvisorie dei professori di ruolo, quelle di cui all'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, riguardanti i comandi negli istituti secondari di secondo grado dei professori di ruolo di scuola media e quelle di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, relative alle sistemazioni, trasferimenti e nuovi incarichi, si effettuano sulla base di un'unica graduatoria provinciale distinta per abilitati e non abilitati secondo i criteri che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza applicativa.

Art. 2.

Le cattedre ed i posti resisi vacanti dopo l'inizio delle operazioni di cui all'articolo precedente sono assegnati limitatamente all'anno scolastico in corso e rimessi a concorso l'anno scolastico successivo.